

Spett.le
IMPRESE
CONSULENTI

Reggio Emilia li, 14 Ottobre 2020

ATTIVAZIONE FONDO SANEDIL

Con la presente informiamo tutte le Imprese iscritte ed i loro Consulenti che con comunicazione n. 738 del 29/09/2020 della CNCE, in data 05/10/2020 diventa **operativo il Sanedil**, fondo di assistenza sanitaria integrativa, con decorrenza **01/10/2020**.

Pertanto con tale decorrenza entrerà in vigore la nuova tabella contributiva, che Vi alleghiamo, e che **non comporterà** maggiorazioni rispetto al totale della percentuale già in vigore; con riferimento al regime contributivo e fiscale dei contributi versati ai fini Sanedil si fa espresso rinvio alla comunicazione n. 665 del 03/05/2019 della CNCE che Vi inoltriamo nuovamente.

Il Fondo Sanedil sostituisce le prestazioni sanitarie erogate dalla nostra cassa fino al 30/09/2020 ed assicura prestazioni sanitarie a favore degli operai ed impiegati iscritti (sono esclusi i famigliari a carico) attraverso due polizze assicurative:

UNISALUTE per la copertura sanitaria generale, che prevede due nomenclatori:

NOMENCLATORE BASE rivolto agli operai che non hanno maturato il diritto all'APE e agli impiegati con anzianità contributiva SANEDIL inferiore a due anni

NOMENCLATORE PLUS rivolto agli operai che hanno maturato il diritto all'APE e agli impiegati con anzianità contributiva SANEDIL superiore a due anni

e

UNIPOLSAI per la copertura sanitaria in caso di infortunio professionale ed extraprofessionale e malattia professionale.

UNISALUTE opera attraverso una rete di strutture convenzionate sull'intero territorio nazionale, le prestazioni sono riconosciute se l'assicurato si avvale delle stesse previa autorizzazione da parte della Cassa, oppure del SSN dietro presentazione dei ticket pagati; solo nel caso in cui non ci siano strutture convenzionate vicino alla residenza/domicilio dell'assicurato UNISALUTE potrà autorizzare la visita presso uno specialista scelto dall'assicurato.

La modulistica per poter accedere alle prestazioni in convenzionamento diretto è la seguente:

- a) **modulo richiesta prestazione/rimborso**
- b) **copia della prescrizione medica/impegnativa con l'indicazione della patologia riportata (certa o presunta) e dell'eventuale esame strumentale richiesto**
- c) **copia attestazione di servizio**

Nel caso di richiesta rimborso ticket la modulistica da presentare è la seguente:

- a) **modulo richiesta prestazione/rimborso**
- b) **copia della prescrizione medica/impegnativa con l'indicazione della patologia riportata (certa o presunta) e dell'eventuale esame strumentale richiesto**
- c) **copie delle fatture/ricevute di spesa**

Non saranno accettate richieste di rimborso per prestazioni mediche non autorizzate preventivamente da UNISALUTE per il tramite della Cassa Edile ad eccezione dei ticket per prestazioni eseguite nell'ambito del SSN.

Vi invitiamo a consultare il sito www.fondosandil.it dove sono visionabili e scaricabili le guide dei piani sanitari "BASE", "PLUS" e "UNIPOL-SAI", la modulistica per la richiesta delle prestazioni, l'elenco delle strutture convenzionate e le istruzioni operative per la richiesta di prenotazione, prestazioni mediche e di rimborso.

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento, Cordiali saluti.

Il Direttore
Vallisneri Lorenza

CONTRIBUZIONE IN VIGORE DAL 01.10.2020

ACCANTONAMENTO GRATIFICA NATALIZIA TERRITORIALE	10,000%
ACCANTONAMENTO GRATIFICA NATALIZIA FUORI PROVINCIA	14,200%
TOTALE CONTRIBUZIONE AZIENDE INDUSTRIALI CON CCNL ANCE / COOP	
- Operai/Apprendisti di imprese con RLS interno	11,210%
- Operai/Apprendisti di imprese senza RLS interno	11,360%
TOTALE CONTRIBUZIONE AZIENDE INDUSTRIALI CON CCNL ANIER / ANIEM	
- Operai/Apprendisti di imprese con RLS interno	11,210%
- Operai/Apprendisti di imprese senza RLS interno	11,360%
TOTALE CONTRIBUZIONE AZIENDE ARTIGIANE (LAPAM-CNA)	
- Operai/Apprendisti di aziende con più di 15 addetti	11,210%
- Operai/Apprendisti di aziende con meno di 15 addetti	11,410%
TOTALE CONTRIBUZIONE AZIENDE INTERINALI	
- Operai/Apprendisti con contratto ANCE – ANIER – COOP -	14,228%
- Operai/Apprendisti con contratto ARTIGIANO	14,278%

Contributo EBER (importo fisso) **4,650 euro**

Il contributo EBER si applica solo alle aziende artigiane e deve essere pagato una sola volta all'anno Sulla denuncia di settembre, per ogni operaio in forza al 30 dello stesso mese.

Le percentuali da applicare sono quelle riferite al CCNL applicato e non alla natura giuridica o all'associazione cui appartiene l'impresa.

I contributi dovuti per i soli impiegati tecnici vanno calcolati sull'imponibile previdenziale.

Dettaglio della contribuzione	% Totale	%carico imp.	%carico lav.
Contributi CASSA EDILE			
Contributo Cassa Edile	2,250	1,900	0,350
Contributo Indumenti – Borse di Studio -	0,500	0,500	
Contributo Premiale	1,100	1,100	
Contributi Fondo Sanitario			
Contributo Fondo Sanitario CCNL ANCE/COOP	0,600	0,600	
Contributo Fondo Sanitario CCNL CONFAPI/CONFIMI	0,600	0,600	
Contributo Fondo Sanitario CCNL ARTIGIANI	0,600	0,600	
Per gli impiegati CCNL ANCE – COOP la contribuzione a carico impresa è pari allo 0,26% dalla DLO di 10/2018			
Per gli impiegati CCNL ARTIGIANI la contribuzione a carico impresa è pari allo 0,26% (per le DLO 01-02-03/2019 è dello 0,52%)			
Per gli impiegati CCNL CONFAPI - CONFIMI la contribuzione a carico impresa è pari allo 0,26% (per le DLO 03-04-05/2019 è dello 0,70%)			
Il contributo al "Fondo Sanitario" dovrà essere applicato solo sull'imponibile delle ore lavorate su un minimo di 120 ore			
Contributi Fondo Prepensionamenti			
Contributo Fondo Prepensionamenti CCNL ANCE/COOP	0,200	0,200	
Contributo Fondo Prepensionamenti CCNL CONFAPI/CONFIMI	0,200	0,200	
Contributo Fondo Prepensionamenti CCNL ARTIGIANI	0,200	0,200	
Contributi Fondo Incentivo Occupazione			
Contributi Fondo Incentivo Occupazione CCNL ANCE/COOP	0,100	0,100	
Contributi Fondo Incentivo Occupazione CCNL CONFAPI/CONFIMI	0,100	0,100	
Contributi Fondo Incentivo Occupazione ARTIGIANI	0,100	0,100	

Il contributo al "Fondo Incentivo Occupazione" dovrà essere applicato solo sull'imponibile delle ore lavorate

Contributo A.P.E. 3,800 3,800
 (il contributo APE dovrà essere applicato solo sull'imponibile delle ore lavorate e delle festività come sancito dagli CCNL Nazionali)

Dettaglio della contribuzione % Totale %carico imp. %carico lav.

Contributi SCUOLA EDILE

Tutte le aziende edili 1,000 1,000
 Solo le agenzie di lavoro interinale 2,868 2,868

Contributi CPT/CTP

Contributo CPT ANCE – ANIER / ANIEM 0,300 0,300
 Contributo CPT ANCE – ANIER / ANIEM – COOP con RLS interno 0,400 0,400
 Contributo CPT Agenzie interinali ANCE – ANIER / ANIEM - COOP 0,300 0,300
Contributo CTP Artigiani (LAPAM-CNA)
 Aziende fino a 15 dipendenti 0,350 0,350
 Aziende oltre 15 dipendenti e/o con RLS interno 0,400 0,400
 Contributo CPT Agenzie interinali contr. Artigiano 0,350 0,350

Contributo RLST

Contributo RLST ANCE – ANIER / ANIEM 0,250 0,250
 Contributo RLST ARTIGIANI (LAPAM-CNA) 0,250 0,250
 Contributo RLST Agenzie interinali contr. Artigiani 0,250 0,250
 Contributo RLST Agenzie interinali ANCE – ANIER / ANIEM - COOP 0,250 0,250

Le aziende con RLS interno non sono soggette al contributo RLST

Per determinare l'aliquota da applicare, occorre calcolare il numero dei dipendenti tenendo conto degli impiegati tecnici e degli operai, escludendo gli apprendisti.

Quote di adesione contrattuali

Dettaglio della contribuzione % Totale %carico imp. %carico lav.
 Nazionali Tutti i contratti 0,360 0,180 0,180

Quote di adesione contrattuali

Territoriali Tutti i contratti 0,900 0,450 0,450

Sono esclusi i lavoratori di imprese cooperative iscritti alle OO.SS. con trattenuta mensile presso l'azienda.

Data l'articolazione delle norme relative alle imprese Cooperative, la Cassa provvede a comunicare ad ogni singola azienda il regime da applicare.



Prot. n°9239 /p/cv

Roma, 3 maggio 2019

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 665

Oggetto: Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil

Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti in merito al regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil nel periodo di imposta 2019, acquisiti pareri e contributi in merito, si precisa quanto segue.

Regime fiscale

I datori di lavoro, fino alla data in cui sarà effettuata l'iscrizione del Fondo Sanitario Sanedil all'Anagrafe dei Fondi sanitari, dovranno includere i contributi versati al Fondo fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell'IRPEF e delle relative addizionali; una volta avvenuta l'iscrizione, potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima della predetta data in seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l'anno precedente.

Regime contributivo

I contributi versati nel periodo contributivo 2019 dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil, sono assoggettabili al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 103, anche nella fase preliminare al perfezionamento da parte del Fondo dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, in quanto tale disposizione non attribuisce rilevanza all'iscrizione a tale Anagrafe trattandosi di "contributi e somme a carico del datore di lavoro versate... a casse, fondi, gestione previsti da contratti collettivi [...] al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari".

Si precisa, pertanto, che le Casse Edili/Edilcasse potranno fornire alle imprese le seguenti indicazioni per la predisposizione delle prossime buste paga:

- aggiungere all'imponibile fiscale di ogni dipendente l'importo dei contributi destinati al Fondo sanitario versati in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019;

- versare al fondo di solidarietà istituito presso l'Inps il contributo del 10% dell'importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Francesco Sannino



Il Presidente
Carlo Trestini

